



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO GENOVA

ORDINANZA N. 220 /2014

Il sottoscritto Ammiraglio Ispettore (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Genova,

VISTO: il Dispaccio n. 51241 in data 31 maggio 2014, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto: "JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili.";

TENUTO CONTO: delle linee di indirizzo, fornite nel sopra citato dispaccio, in merito all'individuazione delle regole di comportamento da tenere in caso di utilizzazione dei dispositivi ivi citati e considerato che tra gli elementi costitutivi di tali dispositivi figura, quale elemento essenziale, una moto d'acqua (nel caso del flyboard) ovvero un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua (nel caso del jetlev flyer);

RITENUTO: necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

VISTA: la propria ordinanza n. 75 in data 14 aprile 2014;

VISTI: l'art. 27 del D.lgs. 171/2005 (codice della nautica da diporto) nonché gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1 - modificazioni ed integrazioni al Regolamento approvato con Ordinanza n. 75/2014.

1. Sono approvate e rese esecutive le modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con l'ordinanza in premessa citata, per come sono elencate in allegato 1 al presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Articolo 2 - Disposizioni di rinvio, entrata in vigore, pubblicità.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, che entra in vigore immediatamente, si rimanda all'ordinanza in premessa.
2. Ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, la presente ordinanza è pubblicata mediante inserzione all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=13> nella sezione "Ordinanze" del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Genova.
3. La diffusione è assicurata mediante trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi ricadenti nel Circondario marittimo di Genova, alla Provincia di Genova, all'Autorità Portuale di Genova, all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta denominata "Portofino", ai dipendenti Uffici Locali marittimi di Arenzano e Camogli ed alle associazioni di categoria per la divulgazione.

Genova, 15 LUG. 2014

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Vincenzo MELONE

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO GERARCHICO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI (ARTT. 1 E 2 DPR 1199/1971). INOLTRE, È AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI (ARTT. 29 E 41 D.LGS. 104/2010) OPPURE, IN ALTERNATIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO È AMMESSO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO IL TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI (ARTT. 8 E 9 DPR 1199/1971).

Ai fini di quanto previsto all'art. 32 della legge n. 69/2009, si attesta che la presente ordinanza è pubblicata sul sito informatico della Capitaneria di porto di Genova in data: 15 LUG. 2014

L'incaricato (grado, cognome e nome):

IL CAPO UFFICIO STUDI
C.F. (CP) GIOVANNI GALVELLI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO GENOVA

**Modificazioni/integrazioni al Regolamento
approvato con Ordinanza n. 75/2014**

1. All'articolo 2 comma 1, il testo riportato alla lettera i) è sostituito dal seguente:

*<< i) **Jetlev flyer:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato jet, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo; >>.*

2. All'articolo 2 comma 1, dopo la lettera w), è inserito:

*<< x) **Flyboard:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore-conduttore e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conduttore del flyboard sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del flyboard, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al flyboard. >>.*

3. Il Capo XVI è sostituito dal seguente:

<< CAPO XVI - JETLEV FLYER.

Articolo 64 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

2. *L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.*
3. *I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.*

Articolo 65 - Requisiti e condizioni.

1. *L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del jetlev flyer ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.*
2. *Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore del jetlev flyer:*
 - a) *deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice;*
 - b) *rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;*
 - c) *deve indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.*
3. *Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 66. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del jetlev flyer per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.*
4. *Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 66 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.*
5. *In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il jetlev flyer deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.*

Articolo 66 - Divieti e limiti.

1. *Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il jetlev flyer:*
 - a) *per gareggiare in velocità;*
 - b) *per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acqua;*
 - c) *nel periodo notturno;*
 - d) *durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;*
 - e) *al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;*
 - f) *a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;*
 - g) *al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di*

traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

- h) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;*
 - i) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;*
 - j) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.*
- 2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Genova e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.*
 - 3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 73/2006 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità.*
 - 4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e). >>.*

4. Dopo il Capo XVI è inserito il seguente:

<< CAPO XVII - FLYBOARD.

Articolo 67 - Prescrizioni generali.

- 1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.*
- 2. L'esercizio dell'attività di locazione o noleggio del flyboard da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.*
- 3. La cessione in uso a terzi del solo apparato jet vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del flyboard, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al precedente Capo XII, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.*
- 4. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.*

Articolo 68 - Requisiti e condizioni.

- 1. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del flyboard:*

- a) *deve essere munito di patente nautica, se mantiene i comandi della moto d'acqua, erogatrice della spinta propulsiva convogliata al flyboard utilizzato;*
 - b) *rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;*
 - c) *deve indossare una cintura di salvataggio, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.*
2. *Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice, l'utilizzatore del flyboard deve aver compiuto almeno gli anni sedici, e indossare una cintura di salvataggio ai sensi del precedente comma 1, lettera c).*
 3. *Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 69. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del flyboard per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.*
 4. *Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente, sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 69 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.*
 5. *In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il flyboard deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.*

Articolo 69 - Divieti e limiti.

1. *Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare il jetlev flyer:*
 - a) *Per gareggiare in velocità;*
 - b) *per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acqua;*
 - c) *nel periodo notturno;*
 - d) *durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;*
 - e) *al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;*
 - f) *a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;*
 - g) *al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del flyboard di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;*
 - h) *a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;*
 - i) *a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;*
 - j) *nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.*
2. *Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Genova e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo*

all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

- 3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del flyboard dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del flyboard usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 73/2006 in materia di fasce di navigazione e connessi limiti di velocità.*
- 4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e). >>. –*

=====